



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 893/2014

tra

G. [REDACTED] 2 S.R.L.

PARTE ATTRICE

e

M. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggi 12 novembre 2014 ad ore 9.20 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] che deposita nota spese.

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Dopo breve discussione orale in replica, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 893/2014 promossa da:

G. [REDACTED] 2 S.R.L. ([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

M. [REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso il difensore avv. S. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30-10-14.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- G. [REDACTED] 2 s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del 3.12.2013 con il quale le veniva intimato di pagare la somma di euro 38.183,17 oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 e spese legali a M. [REDACTED] s.r.l.. Secondo l'opposta tale somma sarebbe dovuta quale penale, nella misura pari al 50 % del valore degli ordini asseritamente sottoscritti dalla società opponente e non rispettati. Sosteneva l'opponente che M. [REDACTED] avrebbe arbitrariamente preteso una variazione delle condizioni di pagamento e si sarebbe comportata in mala fede rifiutandosi di accettare pagamenti parziali e dilazionati;
- l'opposta chiedeva il rigetto della opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;

Osservato che è pacifico in causa che :

- G. [REDACTED] s.r.l. acquista merce presso la M. [REDACTED] s.r.l. da svariati anni.
- Le condizioni di vendita che regolavano i rapporti di fornitura fino alla stagione P/E 2012 prevedevano la corresponsione di ratei mensili di eguale importo, coincidenti con il ritmo delle vendite;



- Per gli ordini successivi vennero pattuite, quali condizioni di pagamento, il bonifico bancario anticipato con sconto 10%;
- Al mutare delle condizioni di pagamento, l'opponente si trovò in difficoltà ma riuscì comunque a pagare la merce mediante pagamenti parziali e dilazionati cui seguiva consegna frazionata della merce;
- In date 16.6.2012, 25.7.2012, 28.8.2012, 6.9.2012 e 7.9.2012 l'opponente sottoscriveva n. 12 ordini per l'acquisto di capi delle collezioni M. "I" primavera 2013, "I" P/E 2013, "I" P/E 2013, "I" est. 2013, "I" P/E 2013, "I" P/E 2013;
- Negli ordini erano concordate le consegne della merce nei mesi gennaio/febbraio/marzo 2013 e, quali condizioni di pagamento, il bonifico bancario anticipato con sconto 10%;
- Non ricevendo i pagamenti con bonifici bancari anticipati come previsto in contratto, M. s.r.l. comunicava l'intenzione di applicare la penale di euro 38.183,17, pari al 50% del valore degli ordini stessi;

Considerato che tale clausola penale prevista dai plurimi contratti di compravendita sottoscritti per scrittura privata tra le parti all'art. 10 (rubricato "inadempimento clausola penale") prevede che *"se il compratore non ritira i prodotti oggetto della vendita oppure prima della loro consegna manifesta la volontà di non adempiere in toto o in parte alla vendita, il venditore ha il diritto in alternativa di pretendere l'adempimento, oppure di dichiarare risolta la vendita anche se parzialmente eseguita e salvi gli effetti della parte già eseguita ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e di esigere dal compratore il pagamento di una penale pari al 50 % del prezzo dei prodotti non consegnati, salvo il risarcimento di ogni eventuale maggiore danno"*;

Osservato che tale clausola penale è prevista per la alternativa ipotesi espressamente delineata dalla norma negoziale di: - rifiuto del compratore di ricevere la merce; - ovvero di "manifesta [zione] prima della consegna della volontà di non adempiere";

Ritenuto che nel caso di specie non vi è agli atti (anche alla stregua delle difese di parte opponente, la quale mai ha sostenuto di non dovere il pagamento del prezzo assumendo esclusivamente di poter usufruire di termini meno stringenti per l'adempimento) prova di una manifesta ed espressa volontà di inadempimento totale della prestazione;

Ritenuto invero che il tenore letterale della descrizione dei presupposti di operatività della clausola si appalesi per un verso, non particolarmente equivoco nel richiedere una manifestazione di volontà e di richiedere inoltre la realizzazione di una manifestazione di volontà orientata all'inadempimento tout court (e non già a un semplice ritardo nell'esecuzione) della obbligazione di pagamento del prezzo;

Ritenuto inoltre che una siffatta interpretazione (conforme alla lettera del negozio) sembri coerente con la funzione della clausola penale e le conseguenze particolarmente stringenti dell'integrazione della fattispecie che la dovrebbe attivare (non apparendo particolarmente proporzionata la imposizione di una penale di tale importo se non a fronte di un inadempimento totale); peraltro essendo anche l'ancoraggio alla metà del prezzo complessivo della merce del parametro di calcolo dell'importo della penale non del tutto inconferente rispetto ad una correlazione della stessa all'inadempimento (rectius manifestazione di volontà di non adempiere) in toto della corrispettiva obbligazione per il prezzo (e non invece a una mera manifestazione di volontà o fattuale condotta di ritardo nell'adempimento);

Ritenuto dunque oltremodo plausibile opinare la penale come stabilità non già per il mero ritardo ma per l'inadempimento (manifesto); ciò anche leggendo la clausola n. 10 in coordinamento con la clausola 9 che si limita a richiamare le ipotesi alternative (presupposti della penale contrattuale ivi regolata) in ipotesi di inadempimento parziale ma, deve intendersi attraverso una interpretazione logica e sistematica, sulla scorta delle stesse condizioni cui è subordinata l'operatività della penale per il totale inadempimento (ossia la manifesta volontà di non adempiere o il rifiuto di parte della merce anziché di tutta);



Ritenuto inoltre che la nozione di "manifesta[zione] della volontà di non adempiere" oggetto della fattispecie sembri richiamare l'ipotesi alternativa di costituzione in mora del debitore prevista dall'art. 1219 c.c. n. 2) (sia pure non essendo in specie richiesta la manifestazione per iscritto della volontà di non adempiere), concetto dunque, anche ad una lettura sistematica della clausola negoziale in questione, alla stregua dell'ordinamento civilistico e della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni non assimilabile alla (normativamente distinta: v. art. 1219 c.c. n. 3)) del mero ritardo nell'adempimento;

Rilevato che, nel caso di specie, al più, a fronte della intimazione di adempimento (v. missiva doc. 13 mon.) parrebbe potersi intendersi messo in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 n. 3) c.c., ma non sia documentata, come si è detto, invece una manifestazione espressa, anche se non formale, della volontà di totale o parziale sottrazione al pagamento del prezzo da parte del compratore odierno opponente; volendo esclusivamente l'opponente pagare con i termini (diversi da quelli pattuiti dopo le modifiche contrattuali) usuali nei rapporti precedenti tra le parti (v. *supra*);

Ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti necessari per l'operatività della penale;

Ritenuto che la domanda riconvenzionale dell'opponente sia peraltro infondata, tenuto conto che, per un verso le modifiche contrattuali dei termini di adempimento sono state concordate per iscritto tra le parti, senza che sia provato un comportamento abusivo o prevaricatore della M. [redacted] e, per altro verso, che parte opponente non ha allegato alcun elemento di prova (anche costituenda) circa la sussistenza di un qualche danno patrimoniale anche solo da lucro cessante; essendo invero la sussistenza dimostrata del danno presupposto necessario per l'esercizio del potere officioso del Giudice di liquidazione dello stesso in via equitativa;

Ritenuta la compensabilità per soccombenza reciproca con riguardo alla domanda monitoria e alla domanda riconvenzionale;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento della opposizione revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3. Compensa integralmente le spese del giudizio di opposizione.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 12 novembre 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi





TRIBUNALE DI REGGIO EMILA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6325/2007

tra

C. [REDACTED] SPA

ATTORE

e

F. [REDACTED] Z. [REDACTED]

I. [REDACTED] SRL

CONVENUTI

Oggi 6 novembre 2014 ad ore 13,30 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per C. [REDACTED] SPA l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] e l'avv. [REDACTED]

Per F. [REDACTED] Z. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] e l'avv. [REDACTED]

Per I. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] e l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Prosegue la discussione orale e all'esito, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6325/2007 promossa da:

C [redacted] SPA (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

ATTORE

contro

R [redacted] **Z** [redacted] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [redacted]

I [redacted] SRL (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

Breve svolgimento del processo

Con atto di citazione, la C [redacted] S.p.a., conveniva in giudizio la I [redacted] S.r.l. – ora G [redacted] Spa - unitamente al Sig. F [redacted] Z [redacted], chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *dichiarare la responsabilità contrattuale di F [redacted] Z [redacted] ex art 2392 cc e la responsabilità extracontrattuale di F [redacted] Z [redacted] in concorso con I [redacted] S.r.l. ex art 2598 per la parte meglio esposta in narrativa del presente atto, fatti tutti perpetrati a danno di G [redacted] S.p.a.*

Condannare in via tra di loro solidale F [redacted] Z [redacted] e I [redacted] S.r.l. a risarcire in favore di C [redacted] S.p.a. i danni tutti da quest'ultima patiti e patendi in conseguenza dei fatti esposti, danni che risulteranno accertati anche in via equitativa all'esito



del processo, che si quantificano prudenzialmente nella somma di lire 1.204.018/2014 della quale maggiore o minore somma che risulterà comunque accertata all'esito dell'istruttoria, somma da maggiorarsi di interessi e comunque rivalutata

Spese di giudizio interamente rifuse.

Parte attrice deduceva che il Sig. F. [REDACTED] Z. [REDACTED], consigliere di amministrazione della C. [REDACTED] spa, poneva in essere, prima delle sue dimissioni, nell'interesse della costituenda società I. [REDACTED] S.r.l. (società che svolge la medesima attività di lavorazione dei metalli), una serie di atti di concorrenza sleale con storno di dipendenti e agenti della C. [REDACTED] spa, utilizzo di notizie e informazioni su prezzi e clienti, a vantaggio di I. [REDACTED] srl.

Secondo la prospettazione di parte attrice il sig. Z. [REDACTED] avrebbe, peraltro, violato i doveri di amministratore intrattenendo rapporti commerciali con la concorrente G. [REDACTED] spa, (cui, peraltro, avrebbe praticato prezzi inferiori rispetto ai prezzi normalmente praticati alla migliore clientela) nonchè veicolando informazioni riservate verso la costituenda Inox Cut Italia srl.

Parte attrice chiedeva, conseguentemente, i danni ex art.2598 c.c. al sig. Z. [REDACTED] e, a I. [REDACTED] srl mentre agiva ex art.2392 c.c. nei soli confronti di Z. [REDACTED]

Si costituiva regolarmente nel giudizio la Inoxcut Italia Srl- ora Griffon & Romano Spa - con comparsa di costituzione e risposta all'udienza del 17.01.2008, con la quale, contestando sia in fatto che in diritto quanto ex *adverso* dedotto, chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.

Alla medesima udienza si costituiva anche il Sig. Z. [REDACTED] evidenziando, preliminarmente, come l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore possa essere proposta soltanto a seguito di deliberazione dell'assemblea per cui difetterebbero i presupposti di cui all'art. 2393 c.c..

Nel merito il sig. Z. [REDACTED] chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dalla C. [REDACTED] spa in quanto infondate in fatto e in diritto.

All'udienza del 22.01.2009 venivano concessi i termini per le istanze istruttorie ex art .186 comma 6° c.p.c. accolte con provvedimento del 10.11.2011.

Durante lo svolgimento della fase istruttoria, all'udienza tenutasi in data 11.12.2013, si costituiva nel presente giudizio, mediante comparsa di costituzione, la G. [REDACTED] Spa, facendo proprie tutte le difese della Inxcut Italia Srl per l'effetto di cui all'art. 2504 -bis cod. civ., in quanto la stessa Inxocut Italia era stata incorporata per fusione dalla G. [REDACTED] Spa.



La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e l'assunzione dei testimoni. Report n. 4018/2014 del 10/11/2014

Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Per quel che concerne l'azione promossa nei confronti del sig. Z. F. ex 2392 c.c. l'art.2393 c.c. richiede la delibera dell'assemblea, essendo necessario il preventivo vaglio della maggioranza dei soci: tale delibera rappresenta una condizione dell'azione e non anche una causa di procedibilità della stessa.

Ne consegue che la carenza della delibera dell'assemblea è rilevabile d'ufficio (Cass. 26 agosto 2004 n.16999, Cass. 11-11-1996 n.9849; Trib. Salerno n.2269/2013).

Nel caso in esame parte attrice ha prodotto il doc.53 denominato verbale d'assemblea generale ordinaria del 31 luglio 2007: si tratta di un documento privo di sottoscrizioni e, quindi, del tutto inidoneo a provare che vi sia stata una valida delibera assembleare ex art.2393 c.c...

Ne consegue il difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante della società attrice in relazione all'azione ex art.2392 c.c..

Occorre a questo punto verificare se Z. nell'interesse della I. srl abbia posto in essere attività concorrenziale illecita ex art.2598 c.c. ai danni di G. spa.

Dalla documentazione in atti (v. visura camerale prodotta sub. doc.10) emerge che I. srl venne costituita nell'aprile 2006, che Z. si è effettivamente dimesso da amministratore e consigliere delegato della società attrice il 30 settembre 2006 (v. doc. 4 di parte attrice e doc. 6 di parte Z.) e risulta assunto da I. srl dal 1-2-2007 (v. doc C prodotto da I. srl).

Z. ha ammesso, in sede di interrogatorio formale, di essere stato contattato da I. srl per: "mettere insieme un'azienda" ma solo nell'ottobre del 2006 (quando i rapporti con G. spa erano cessati).

Occorre, quindi, esaminare le risultanze istruttorie per verificare se le condotte concorrenziali illecite denunciate da parte attrice abbiano trovato riscontro probatorio.

Per quel che concerne lo storno di dipendenti deve ritenersi fattispecie riconducibile ai soggetti che si trovano in rapporto di concorrenza, sul mercato; peraltro, secondo i principi generali del concorso, un soggetto terzo non imprenditore può essere chiamato a rispondere di *storno* quando si interpone, in ragione di una relazione di interessi che lo collega all'imprenditore in concorrenza, per cui viene a svolgere la attività illecita (vedi Cass. 17459/2007; Trib. Bologna,



6.2.2009, est. dott. A., in GADI 5403 del 2009), con la conseguenza che entrambi ne rispondono in solido.

Non ogni storno di dipendenti costituisce una condotta illecita.

La giurisprudenza ha, infatti, evidenziato che "L'acquisizione di personale proveniente da azienda concorrente è legittima sempre che non sia stata attuata con l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso altra impresa.

Ne deriva che lo storno di dipendenti non costituisce di per sé attività anticoncorrenziale" (cfr. Tribunale di Milano sez. I 21.5.2012).

La concorrenza sleale non può, quindi, derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, ne' dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica (Cass. 5671/98, Cass 6712/96).

Non è, infatti, vietato all'imprenditore di ricercare nel mercato il miglior collaboratore, anche sottraendolo attraverso una legittima e palese contrattazione sulla sua retribuzione al concorrente.

Ciò è fisiologico ad un mercato concorrenziale.

Quello che differenzia la concorrenza così posta in essere in modo legittimo dallo storno vietato è l'animus nocendi, ovverosia la diretta ed immediata direzione dell'atto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa la esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili.

Lo storno illecito si configura, dunque, come effetto e contenuto di una attività parassitaria, che saltando il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, e privando il concorrente del corrispondente risultato della sua ricerca e della sua esperienza, altera significativamente la correttezza della competizione.

La giurisprudenza, ha, inoltre, ritenuto che lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede



di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti che posti in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente (Cass. 6079/96; Cass 5718/96; Cass 2996/80, Cass 125/74; Cass 3763/68, Cass 1561/67, Cass 6928/83).

Ciò si verifica quando lo storno viene realizzato con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione (Cass 9386/12; Cass 13424/08).

La giurisprudenza (Cass. 9386/2012) ha evidenziato come la condotta illecità ex art.2358c.c. deve, pertanto, essere individuata caso per caso attraverso le modalità con le quali la vicenda si svolge.

La Cassazione - unitamente alla giurisprudenza di merito conforme al suo orientamento - ha anche delineato taluni criteri indicativi dell'*animus nocendi*, suscettibili quindi di conferire connotazione di illiceità allo storno dei dipendenti.

Tali indici sono riassumibili:

a) nel numero dei dipendenti stornati, con le relative difficoltà indotte all'azienda oggetto dello storno in termini di organizzazione del personale, di rapporti con la clientela, di perdita del volume di affari e simili;

b) nella collocazione in posizioni chiave nell'azienda oggetto dello storno, cioè a dire nella loro essenzialità e nella loro non facile fungibilità o sostituibilità con ricerca sul mercato.

Su tale ultimo punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che affinché lo "storno" di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, si richiede che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente. (Cass 2996/80, Cass 3365/83) in ragione dell'utilizzazione delle conoscenze tecniche usate presso l'altra azienda, e non in possesso del concorrente, configurandosi tale comportamento scorretto di quest'ultimo idoneo a danneggiare l'altrui azienda con il consentirgli l'ingresso sul mercato e la contesa della clientela prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche. (Cass. 6682/87, Cass. 6928/83, Cass. 1263/89).



d) nella brevità del lasso di tempo entro il quale si è realizzato Report, n. 4018/2014 del 10/11/2014

Dalle dichiarazioni rese dal testimone [redacted] emerge che lo Z [redacted] quando ancora lavorava per C [redacted], contattò diversi dipendenti della C [redacted] spa ([redacted], [redacted], I [redacted], [redacted], tale [redacted] e lo stesso Z [redacted]) per proporre loro il passaggio alla I [redacted] srl.

Le lettere di impegno prodotte da parte attrice docc59,60,61, sono datate 7-3-2007 e, comprovano, che il sig. Z [redacted] ha proposto condizioni economiche più favorevoli nel tentativo di acquisire professionalità consolidate (lo stesso Z [redacted] lo ammette in sede di interrogatorio formale).

Solo pochi dipendenti passarono, però, effettivamente, alle dipendenze della I [redacted] srl: i sig.ri [redacted], [redacted] e [redacted].

Se è vero che la concorrenza sleale è un illecito di mero pericolo, che sussiste anche a prescindere dall'esistenza di un danno, si deve però ritenere che quando il tentativo non è riuscito ed è esaurito, come nel caso di specie deve escludersi un danno.

Non può, peraltro, qualificarsi danno il fatto di avere riconosciuto aumenti ai propri migliori collaboratori per evitare che lascino l'azienda in quanto questo rientra nelle logiche di un libero mercato concorrenziale.

Ciò premesso occorre esaminare le risultanze probatorie con specifico riguardo ai dipendenti effettivamente passati alle dipendenze di I [redacted] srl.

Per quel che riguarda il dipendente [redacted], questi ha dichiarato "mi sono dimesso perché non mi trovavo bene...Successivamente ho chiamato Z [redacted] quando venni a sapere che aveva aperto una nuova azienda....mi sono licenziato nel 2008 e sono andato a lavorare per I [redacted] nel Febbraio 2009".

Il dipendente non si è, quindi, licenziato nell'immediatezza della costituzione della nuova società (la I [redacted] è stata costituita in data 14-4-2006 v. visura in atti).

Tale testimonianza trova riscontro dalla documentazione prodotta dall'attrice: dal doc.65 emerge, infatti, che il dipendente si è licenziato il 1-10-2008 con preavviso contrattuale sino al 15-12-2008.

Il Sig. [redacted], magazziniere, sentito all'udienza del 11.04.2012, ha riferito: "mi sono licenziato da C [redacted] perché non andavo d'accordo con i colleghi"..... "preciso che litigavo con [redacted] del cad e gli altri dell'ufficio...non volevo problemi perché avevo la pena sospesa"... "sono andato all'agenzia di lavoro interinale...furono loro che mi proposero di lavorare per Inoxcut"



All'udienza poi tenutasi in data 02.10.2013 il teste Sig. [REDACTED], all'epoca lavoratore

dell'agenzia di lavoro interinale, confermava la circostanza secondo la quale la I [REDACTED] Srl si era rivolta alla [REDACTED] per la ricerca di personale qualificato.

E' vero che il testimone ha riferito che era stata la referente della I [REDACTED] srl a chiedergli di valutarlo ma ha comunque confermato di averlo sottoposto ad una valutazione e di averlo fatto assumere solo all'esito.

Le risultanze istruttorie hanno rappresentato, quindi, con riferimento a questo dipendente una realtà differente rispetto a quella dello storno che determina le dimissioni di un soggetto in ragione della pressochè contestuale assunzione in altra azienda.

E' evidente che in quel caso vi sarebbe stata una assunzione diretta da parte della società senza alcun passaggio attraverso una società interinale e soprattutto senza alcuna valutazione del candidato.

La I [REDACTED] srl (ora G [REDACTED] Spa) ha, quindi, assunto solo tre dipendenti provenienti da C [REDACTED] Spa (la quale, come risulta documentalmente, aveva, all'epoca, un organico di ben 23 dipendenti cfr doc D) fasc. I [REDACTED]) e non tutti nello stesso lasso temporale.

Il dipendente [REDACTED] è stato, infatti, assunto molto tempo dopo (febbraio 2009) rispetto agli altri assunti nell'aprile del 2007 e con modalità che escludono vi sia stata una condotta di concorrenza sleale.

Parte attrice non ha provato ma neppure dedotto difficoltà organizzative conseguenti alla perdita dei tre dipendenti nè la loro non facile fungibilità o sostituibilità (si trattava di due operai e un magazziniere).

Non si considera la posizione di Z [REDACTED] in quanto figlia dello Z [REDACTED] e avendo la stessa riferito di pressioni della società attrice per farla dimettere in coincidenza con le dimissioni del padre.

Con riferimento all'agente [REDACTED] l'istruttoria ha provato soltanto che è divenuto agente di I [REDACTED] dopo la cessazione del suo mandato con C [REDACTED] spa.

Le domande di parte attrice con riferimento allo storno di dipendenti vanno, quindi, rigettate.

Le doglianze di parte attrice in ordine all'utilizzo illecito del patrimonio di conoscenze tecniche e commerciali riservate dello Z [REDACTED] a favore della convenuta I [REDACTED] srl non è stata confermata dall'istruttoria tenuto conto che non ogni forma di conoscenza professionale del



lavoratore, maturata nel tempo, può essergli negata quale componente della propria professionalità solo perché formata presso l'originario datore di lavoro.

Dall'istruttoria esperita non è emersa la sottrazione di notizie riservate o di segreti da parte dello Z[REDACTED] né il suo indebito utilizzo a favore di I[REDACTED] srl.

Parte attrice non ha provato che la sparizione di documenti commerciali rilevanti (elenco clienti e prezziari particolari) denunciata fosse, effettivamente, riconducibile allo Z[REDACTED]

La provata circostanza che lo Z[REDACTED], nel corso del lungo rapporto in posizione apicale con la C[REDACTED] spa, abbia acquisito competenze e conoscenze nel settore dell'acciaio nonché rapporti con i clienti e abbia utilizzato questo background per il suo nuovo lavoro non è sufficiente ad integrare un illecito concorrenziale.

L'istruttoria ha confermato il ruolo di primo piano dello Z[REDACTED] nella società attrice ma non ha provato in alcun modo che via sia stato un utilizzo illecito di informazioni riservate da parte dello Z[REDACTED] o che i contatti con i clienti di C[REDACTED] sia avvenuto con modalità scorrette o denigratorie dell'attività di C[REDACTED] spa..

Il fatto che I[REDACTED] srl si sia posta, sul mercato come concorrente di C[REDACTED], e, abbia offerto migliori condizioni contrattuali non può certo ritenersi concorrenza sleale rientrando nella logica della libera concorrenza chiedere quali siano le condizioni applicate dal concorrente e offrirne delle migliori. .

L'assunto di parte attrice secondo cui lo Z[REDACTED] avrebbe contattato diversi fornitori di C[REDACTED] per acquistare macchine utensili destinate al nuovo stabilimento di I[REDACTED] C[REDACTED] sr. , non assume rilievo ai fini della sussistenza della concorrenza sleale ex art.2598 c.c..

L'istruttoria ha, altresì, smentito le doglianze relative alla vendita vietata da parte di C[REDACTED] alla concorrente G[REDACTED]: i testimoni [REDACTED] hanno, infatti, riferito che spesso tra le due società concorrenti si effettuavano acquisti e vendite quando occorreva completare degli ordini e mancavano materiali.

Le domande di parte attrice vanno, quindi, rigettate

Per quel che riguarda le spese di lite tenuto conto della decisione in rito in relazione all'azione ex art.2392 c.c., delle oggettive difficoltà di addivenire ad elementi di fatto certi idonei a incidere



Sentenza n. 1470/2014 pubbl. il 06/11/2014

RG n. 6325/2007

sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti nonché delle condotte concorrenziali illecite tentate si compensano integralmente tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia ,in persona del Giudice dott.ssa Simona Boiardi in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante della società attrice in relazione all'azione ex art.2392 c.c.;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 06/11/2014

Il Giudice

dott. Simona Boiardi





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha
pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1600/2013 Ruolo Generale promossa

DA

B. G.

C. L.

con il patrocinio dell'Avv. **[REDACTED]** come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da atto di citazione".

OPPONENTI

CONTRO

C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio dell'Avv. **[REDACTED]** come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta".

OPPOSTA

OGGETTO: "Opposizione a decreto ingiuntivo n. 4284/2012 emesso dal Tribunale
di Reggio Emilia il 16.11.2012".

FATTO E DIRITTO

B. G. e **C. L.** rispettivamente debitore principale e
fideiussore, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 4284/2012 ottenuto nei



Report n. 48.759,88 del 09/12/2014

loro confronti da C. S.p.A., per complessive rate di Euro 7.861,58 per rate insolute del mutuo chirografario n. 928/06247786, e la restante somma per scoperti del conto corrente n. 928/010/589-1 (Euro 40.455,93) e n. 928/010/702-9 (Euro 61,81). A fondamento dell'opposizione e delle domande restitutoria e risarcitoria formulate in via riconvenzionale, B. G. e C. L. hanno posto una pluralità di motivi, ossia l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Latina in quanto foro del consumatore, il difetto di prova scritta del credito, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari e di commissioni di massimo scoperto, nonché l'invalidità della garanzia personale prestata da C. per difetto di causa, eccessivo superamento dell'importo garantito e violazione del *beneficium excussionis*.

L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione e delle domande riconvenzionali di parte opponente.

Una volta respinta dal Giudice l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita unicamente mediante documenti e viene decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Va affermata, in via pregiudiziale, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli oppositori, in quanto verificabile dalla documentazione in fascicolo che la fideiussione fu concessa da C. L. anche a garanzia dell'esposizione debitoria di B. G. formatasi per rapporto bancario connesso all'attività di impresa del cliente (dal contratto di conto corrente bancario n. 928/010/589-1 intestato a B. e al quale va principalmente ricondotto lo scoperto bancario risulta espressamente l'accensione "per scopi inerenti all'attività commerciale/professionale svolta": doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).

Nel caso di fideiussione, come è noto, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore (Cass. civ. 11.01.01 n. 314), sicché è alla prima che occorre guardare per valutare l'applicabilità o meno al contratto di fideiussione della normativa a tutela del consumatore (Cass. civ. 13.06.06 n. 13643).

Il debitore principale e il fideiussore odierni oppositori hanno, comunque, sottoscritto specificamente la clausola derogatoria della competenza giudiziaria in favore del solo Tribunale di Reggio Emilia (art. 25 del contratto di conto corrente e art. 16 delle fideiussioni) e, pertanto, il presente giudizio è stato correttamente introdotto da C.



S.p.A. avanti l'intestato Tribunale in applicazione della menzionata clausola derogatoria del tutto valida ed efficace tra i contraenti.

L'eccezione di difetto di prova scritta può essere superata in quanto, come già evidenziato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., C. S.p.A. ha prodotto tutti gli estratti dei vari conti intestati al B. e tali estratti non risultano esser stati contestati dal debitore nel termine previsto dalla legge, con conseguente decadenza di quest'ultimo dal diritto di impugnarlo a norma dell'art. 1832 cod. civ.

Con riferimento alla questione relativa all'efficacia di tali documenti nei confronti del fideiussore, si rileva poi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che l'efficacia probatoria dell'estratto conto si estende anche nei confronti del fideiussore del correntista il quale, in caso di mancata tempestiva impugnazione da parte del debitore principale, rimane vincolato alle risultanze dell'estratto conto (Cass.29.10.1998 n.10808, Cass.30.1.1995 n.1101): ne consegue che, in assenza di specifiche censure nei confronti delle singole annotazioni contenute in tali documenti, gli estratti conto prodotti dalla Banca si considerano approvati tacitamente dal debitore, cosicché è ormai precluso (anche) alla garante ogni contestazione in merito all'ammontare del credito;

Anche il rilievo di usurarietà dei tassi applicati da C. è infondato, oltre che assolutamente generico: gli oppositori non hanno effettuato alcuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo, né hanno prodotto i decreti ministeriali relativi ai diversi tassi al fine di dare sostegno minimo all'eccezione, né hanno mai precisato quale sarebbe stato il tasso usurario applicato, né hanno prodotto CTP o altro documento idoneo a supportare minimamente le loro eccezioni afferenti alla lamentata illegittimità delle condizioni applicate dalla Banca (la richiesta CTU è apparsa pertanto a chi scrive essenzialmente esplorativa e come tale non ammissibile).

Analoga considerazione può essere estesa all'eccezione di ingiustificata applicazione della commissione di massimo scoperto e altre spese, soltanto astrattamente prospettata dagli oppositori, senza riferimenti specifici alle risultanze contabili di cui all'estratto conto e alle condizioni approvate da B. Gi. peraltro l'esame della documentazione bancaria allegata agli atti consente di verificare che i contratti di conto corrente intestati al B. sono successivi all'entrata in vigore della delibera del



Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del 2006 del 09/12/2014
Reputa n. 4388/2014 del 09/12/2014
prevedono pari periodicità di contabilizzazione di interessi passivi ed attivi.

Infine, per quanto attiene alla fideiussione prestata da C. [redacted] e ai rilievi di invalidità della stessa, basterà notare che detta garanzia è del tutto valida sotto il profilo causale in quanto accessoria a rapporti predeterminati e rilasciata fino alla concorrenza di specifico importo; trattasi inoltre di garanzia "a prima richiesta" (art.7 contratto), con espressa previsione della possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente al garante ovvero al debitore principale (art. 6).

I precedenti assunti giustificano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 4284/2012 con reiezione delle domande restitutoria e risarcitoria spiegate da B. [redacted] e Ca. [redacted].

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, tenendo a mente il valore medio per le fasi di studio, introduzione e quello minimo per la fase di trattazione/istruttoria, in quanto essa è consistita unicamente nel deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., e decisoria, in cui le parti hanno fatto semplice richiamo alle loro precedenti difese.

P.Q.M.

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4284/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16.11.2012;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente;
- dichiara tenuti e condanna B. [redacted] Gi. [redacted] e Ca. [redacted] L. [redacted], in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione sostenute da C. [redacted] S.p.A., che si liquidano in complessivi Euro 4.667,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 3 dicembre 2014

Il Giudice
dott. Cristina Ferrari

